

Legge regionale 26 novembre 2021 , n. 20 - TESTO VIGENTE dal 02/12/2021

Modifiche alla legge regionale 30 settembre 1996, n 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), alla legge regionale 7/2008, alla legge regionale 45/1988 e alla legge regionale 24/2006.

Art. 6

(Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 42/1996)

1. All'articolo 8 della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

1) le parole <<ambienti naturali>> sono sostituite dalla seguente: <<biodiversità>>;

2) dopo le parole <<organo di consulenza>> è inserita la seguente: <<scientifica>>;

3) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

<<c) istituzione dei biotopi;>>;

4) la lettera d) è abrogata;

5) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

<<f) istituzione di nuove aree naturali disciplinate dalla presente legge;>>;

6) la lettera g) è abrogata;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

<<**1 bis.** Il Comitato esprime pareri facoltativi su istanza del Servizio competente in materia di biodiversità.>>;

c) al comma 2:

1) alla lettera a) le parole <<ambienti naturali>> sono sostituite dalla seguente:

<<biodiversità>>;

2) alla lettera b) le parole <<gestione delle foreste regionali>> sono sostituite dalle seguenti: <<risorse forestali>>;

3) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

<<**d)** il Direttore del Servizio competente in materia di produzioni agricole e zootecniche, o suo delegato;>>;

4) alla lettera e) la parola <<pesca>> è sostituita dalle seguenti: <<patrimonio ittico>>;

5) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

<<**f)** quattro laureati, esperti, rispettivamente, in scienze naturali, fauna selvatica, scienze forestali, scienze agrarie, specializzati nel settore delle aree protette e dei siti Natura 2000; gli esperti in scienze naturali e fauna selvatica sono indicati dall'Università degli studi di Trieste, gli esperti in scienze forestali e scienze agrarie sono indicati dall'Università degli studi di Udine;>>;

6) dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

<<**f bis)** un rappresentante delle aree protette indicato congiuntamente dagli enti parco e dagli organi gestori delle riserve.>>;

d) al comma 3 dopo le parole <<comma 2, lettera f)>> sono inserite le seguenti: <<o il rappresentante delle aree protette di cui al comma 2, lettera f bis)>>;

e) il comma 6 è sostituito dal seguente:

<<**6.** Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 20/2021, è approvato, con deliberazione della Giunta regionale, il regolamento di funzionamento del Comitato.>>;

f) al comma 7 le parole <<tutela degli ambienti naturali>> sono sostituite dalla

seguinte: <<biodiversità>>;

g) il comma 9 è sostituito dal seguente:

<<9. Il Comitato, nella nuova composizione, è costituito entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 20/2021. Sino alla sua costituzione le funzioni di cui al presente articolo sono svolte dal Comitato tecnico-scientifico per i parchi e le riserve costituito con decreto del Presidente della Regione 22 dicembre 2016, n. 258/Pres. (Legge regionale 42/1996, articolo 8. Ricostituzione del Comitato tecnico scientifico per le aree protette presso la Direzione centrale infrastrutture e territorio).>>.